

REGOLAMENTO IVASS N. 27 DEL 26 LUGLIO 2016 CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEL SOTTOMODULO DI RISCHIO DI CATASTROFE PER L'ASSICURAZIONE MALATTIA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-SEPTIES, COMMI 6 E 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Relazione

Il Regolamento è emanato in forza degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 (di seguito "Codice").

Tali norme prevedono che l'IVASS provveda a fornire disposizioni applicative in merito alla formula standard, in coerenza con le disposizione dell'Unione europea.

Con il presente Regolamento vengono recepite le Linee guida EIOPA sull'applicazione del sottomodulo di rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia che intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- dagli articoli 45-septies, commi 6 e 7 del Codice, che recepiscono l'articolo 105, paragrafo 4 della direttiva 2009/138/CE (di seguito "direttiva");
- dagli articoli 160, 161, 162 e 163 e dall'allegato XVI del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (di seguito "Atti delegati").

Sulla base di tale impianto normativo, l'impresa determina il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato con la formula standard, tenendo conto, *inter alia*, del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia come specifico sottomodulo nell'ambito del

rischio malattia. A sua volta il rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia si compone di tre sottomoduli, disciplinati dagli articoli 160-163 e dall'allegato XVI degli Atti delegati, del rischio di incidente di massa, del rischio di concentrazione di incidenti e del rischio di pandemia.

Rispetto a tale quadro, le Linee guida EIOPA forniscono indicazioni sulle modalità di calcolo e sulla modalità di elaborazione delle ipotesi, sulla base dei dati storici dell'impresa e delle informazioni contrattuali, sottostanti i calcoli per i sottomoduli specifici del rischio catastrofe per l'assicurazione malattia.

Le Linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd *final report*), sono corredate da indicazioni esplicative (cd *Explanatory text*) alle quali l'Istituto intende conformarsi nella esplicazione concreta dell'attività di vigilanza, anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari. In particolare, esempi di applicazione del calcolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del Regolamento tratti *dall'Explanatory text* delle Linee guida sono riportati in un documento (cd. Allegato esemplificativo) che non costituisce parte integrante del testo normativo e che sarà pubblicato nella pagina *Solvency II* del sito istituzionale IVASS.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento.

Il Titolo I - Disposizioni di carattere generale contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2), l'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).

Il Titolo II - Sottomodulo di rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia detta all'articolo 4 (che recepisce la linea guida 1) disposizioni generali di calcolo del sottomodulo, chiarendo le modalità a cui l'impresa deve attenersi nell'identificazione dello scenario catastrofe e delle relative cause. Vengono poi disciplinati i tre sottomoduli che compongono il rischio di catastrofe: i sottomoduli del rischio di

incidente di massa e del rischio di concentrazione di incidenti nel Capo I, il sottomodulo del rischio di pandemia nel Capo II.

Il Capo I - sottomoduli del rischio di incidente di massa e del rischio di concentrazione di incidenti, fornisce indicazioni sul calcolo di alcune grandezze menzionate nelle formule riportate negli articoli 161 e 162 (e nell'Allegato XVI) degli Atti Delegati. In particolare, l'articolo 5 (che recepisce la linea guida 2) fornisce chiarimenti applicativi del calcolo del requisito patrimoniale dei sottomoduli dei rischi catastrofali in questione, per i contratti che prevedono sia prestazioni in caso di morte a prescindere dall'evento che ha causato la morte, sia prestazioni supplementari in caso di morte causata da infortunio, individuando i casi in cui l'impresa, nel calcolo previsto dagli articoli 161 e 162 degli Atti delegati, considera le somme assicurate derivanti dalle sole prestazioni delle coperture supplementari; in tutti gli altri casi le imprese dovranno calcolare il requisito patrimoniale dei citati sottomoduli catastrofali considerando le somme assicurate determinate sulla base di tutte le prestazioni caso morte previste dal contratto. In caso di insufficienza o assenza di dati demografici, l'impresa deve avvalersi di ipotesi realistiche inerenti ai parametri demografici basate su statistiche pubbliche o interne, giustificandone in tal caso l'adeguatezza.

L'articolo 6 (corrispondente alla linea guida 3) riguarda il calcolo della somma assicurata per le prestazioni in caso di invalidità permanente, descrivendo l'approccio a tre fasi che le imprese devono adottare nella stima delle prestazioni da fornire per i vari eventi tenendo conto delle modalità di pagamento (unica soluzione/pagamenti ricorrenti). Medesimo approccio deve essere seguito altresì per il calcolo delle prestazioni di invalidità di dieci anni e di dodici mesi nei casi disciplinati dall'articolo 7 (linea guida 4). L'articolo 8 (linea guida 5) riguarda il calcolo delle somme assicurate nel caso di evento relativo al trattamento medico per infortunio.

L'articolo 9 (linea guida 6) disciplina le modalità di calcolo della somma assicurata nel sottomodulo di rischio di concentrazione di incidenti per assicurati coperti da più contratti.

Nel **Capo II - sottomodulo del rischio di pandemia**, l'articolo 10 (corrispondente alla linea guida 7) fornisce indicazioni per l'esposizione a pandemie dell'assicurazione protezione del reddito, richiamando l'applicazione dell'articolo 6

per la stima delle prestazioni da fornire tenendo conto delle modalità di pagamento (unica soluzione/pagamenti ricorrenti).

L'articolo 11 (corrispondente alla linea guida 8) fornisce invece indicazioni per la stima degli importi per spese mediche per l'applicazione del calcolo di cui all'articolo 163, comma 3 degli Atti delegati.

Il **Titolo III – Disposizioni finali** contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 12).